

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 11/12/2025

FATTO

Parte ricorrente adisce l'ABF lamentando alcune irregolarità in materia di trasparenza bancaria in relazione al contratto di prestito personale, stipulato con l'intermediario chiamato nel presente procedimento. In punto di fatto, la parte espone che le condizioni economiche riportate nel contratto e nelle informazioni standard indicavano che l'importo totale del credito era pari ad € 40.000,00, mentre l'importo totale dovuto dal consumatore era pari ad € 59.926,80, con TAN dell'8,20 per cento e un TAEG dell'8,51 per cento. Tuttavia, la parte deduce che il TAEG indicato in contratto non sia rappresentativo del reale costo del finanziamento, in quanto non comprensivo di tutte le voci di spesa poste a carico del consumatore, in violazione dell'articolo 121 TUB. In dettaglio, il ricorrente evidenzia che, nonostante la polizza assicurativa fosse qualificata contrattualmente come facoltativa, il relativo premio sarebbe stato incluso nel calcolo del costo totale del credito, anche per espressa ammissione dell'intermediario fornita in fase di reclamo. Tale inclusione determinerebbe un TAEG effettivo pari all'11,20 per cento, superiore a quello pubblicizzato e contrattualizzato, sopra specificato. Da ciò la parte, richiamando la disciplina che impone di includere nel calcolo del TAEG tutti i costi necessari per ottenere il credito, ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte, ivi inclusi i servizi accessori connessi, eccepisce l'erronea determinazione dell'indicatore sintetico di costo. Pertanto, invocando l'applicazione dell'articolo 125 *bis*, commi 6 e 7 del TUB, il ricorrente chiede l'accertamento della nullità

della relativa clausola contrattuale e il ricalcolo del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con conseguente condanna dell'intermediario alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre ai relativi interessi.

L'intermediario, depositando proprie controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando la correttezza del proprio operato. Nel merito, la parte ha osservato che il contratto contiene tutti gli elementi necessari per l'individuazione del costo totale del credito e ha contestato la ricostruzione di controparte circa l'inclusione della polizza nel TAEG. Inoltre, con riguardo a quanto dichiarato in sede di riscontro al reclamo, l'intermediario ha precisato che l'affermazione secondo cui il premio della polizza, di natura pacificamente facoltativa, fosse incluso nel costo totale del credito è frutto di un mero *lapsus calami*, e ciò si evince immediatamente dal tenore complessivo della comunicazione. L'intermediario ribadisce che il TAEG contrattuale è stato correttamente calcolato escludendo gli oneri facoltativi, in piena conformità alla normativa di settore.

In sede di repliche, parte ricorrente ha insistito nelle proprie domande, sottolineando la rilevanza confessoria di quanto ammesso dall'intermediario nella risposta al reclamo circa l'inclusione della polizza nel costo del credito, ritenendo tardiva e strumentale la qualificazione di tale dichiarazione come semplice refuso avvenuta in sede arbitrale.

Nelle proprie controrepliche, l'intermediario ribadisce la natura di mero errore materiale della comunicazione pregressa e conferma la correttezza del calcolo del TAEG, che non comprende legittimamente i costi delle coperture assicurative facoltative.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato e, conseguentemente, deve essere respinto.

La domanda è motivata dalla presunta erroneità del TAEG indicato nel contratto di finanziamento stipulato tra le parti, in violazione dell'articolo 125 *bis* TUB. La questione dirimente attiene alla computabilità o meno, nel calcolo dell'Indicatore Sintetico di Costo, del premio relativo alla polizza assicurativa sottoscritta contestualmente al finanziamento.

Si rende necessario verificare la natura, facoltativa o obbligatoria, della polizza assicurativa sottoscritta contestualmente al finanziamento, al fine di stabilire se il relativo premio dovesse essere incluso nel calcolo del TAEG ai sensi dell'articolo 121 TUB.

In linea di principio, il Collegio richiama il consolidato orientamento nella giurisprudenza dell'ABF (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10621/2017), secondo cui una polizza formalmente qualificata come facoltativa deve considerarsi sostanzialmente obbligatoria – con conseguente inclusione nel TAEG – qualora ricorrano precisi indici presuntivi, quali la loro funzione di copertura del credito, la contestualità della sottoscrizione rispetto al finanziamento e la parametrizzazione dell'indennizzo al debito residuo. Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione in atti emergono i seguenti elementi che integrano la presunzione di obbligatorietà. Va rilevato, infatti, che la polizza ha funzione di copertura del credito. Essa è stata, inoltre, stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, prevede un indennizzo parametrato al debito residuo e limitazioni al diritto di recesso. Va nondimeno rilevato che la citata giurisprudenza arbitrale ammette che l'intermediario possa vincere tale presunzione fornendo prova contraria attestante l'effettiva facoltatività della polizza nella fase di formazione del contratto. Tra gli elementi di prova idonei, il Collegio di Coordinamento individua, in via alternativa, la dimostrazione di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza.

Dall'esame degli atti, risulta che l'intermediario ha soddisfatto tale onere probatorio. In particolare: il contratto riporta il TAEG dell'8,20 per cento, calcolato senza includere la polizza. Si rileva altresì che l'allegato riporta espressamente un indicatore comparativo calcolato con le stesse modalità del TAEG,

ma includendo il costo della polizza facoltativa, evidenziando un valore pari all'11,19 per cento (sulla rata base) e al 12,41 per cento (sulla rata massima).

Il Collegio ritiene che la produzione di tale prospetto comparativo sia dirimente per escludere l'obbligatorietà della polizza, costituendo idonea prova contraria secondo i principi del Collegio di Coordinamento (in senso simile, si veda Collegio di Bologna, decisione n. 2272/25, Collegio di Palermo, decisione n. 2330/25).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE